

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo II - Escorporazione di immobili senza trasporto di aggravii

Art. 7 Articolo 7

(1) L'annotazione di cui al precedente articolo 3 perde la sua efficacia trascorso un anno dalla data di presentazione della relativa domanda e viene cancellata d'ufficio.

Note

Trascorso un anno dalla data di presentazione della domanda di avvio della procedura si cancella l'annotazione con un rapporto tavolare.